

luto, fin d'ora, esprimere nessun avviso; soltanto ho creduto di accennare alla questione contenuta tanto nell'articolo quanto nell'emendamento, cioè alla questione compresa nelle parole o *scopo di lucro*, e sono lieto che questa questione sia ora stata discussa.

Nella prossima tornata, quando la Commissione presenterà il suo emendamento, io desidero una sola cosa: che, cioè, sia detto espressamente e chiaramente fin dove le Società cooperative devono approfittare di questa concessione, poichè, è bene che si sappia, che più le concessioni saranno estese e più voi vedrete che la tassa del dazio consumo, nei comuni aperti, andrà a dileguarsi. E siccome noi della Commissione, abbiamo a trattare di una legge che si intitola dei tributi locali, comprenderete che dobbiamo guardare anche gl'interessi dei comuni. (*Bravo!*)

**Presidente.** Dunque la Commissione, accetta che si sospenda ogni deliberazione relativamente all'articolo 16, e che questo articolo, con tutti gli emendamenti, che furono presentati, sia rinviato alla Commissione medesima.

Pongo a partito questa proposta di sospensione e di rinvio.

(*È approvata.*)

Ora la Camera sa che è già stato approvato l'articolo 17, e che l'articolo 16 rimane in contestazione.

Dopo l'articolo 17, la Commissione ha proposto un articolo aggiuntivo che leggo:

“ Articolo 17 *bis* concordato tra il Ministero e la Commissione.

“ Le tasse addizionali di consumo al dazio governativo sulle farine, pane, paste e riso ne' comuni chiusi e i dazi comunali sui medesimi generi nei comuni aperti non potranno eccedere le seguenti misure:

1. Farina, pane e pasta di frumento, lire 3 il quintale.
2. Farina, pane e pasta d'ogni altro cereale, lire 2 il quintale.
3. Riso, lire 4 il quintale.

“ Le tariffe che fossero adottate dopo la pubblicazione della presente legge, dovranno essere contenute nei limiti sopraindicati. Quelle invece che fossero già in vigore ed eccedessero quei limiti dovranno essere ridotte gradualmente al più tardi entro anni dieci. ”

La Commissione mantiene questo articolo aggiuntivo?

**Fagioli, relatore.** Lo mantiene.

**Presidente.** Onorevole Ferraris Maggiorino, Ella aveva presentato un articolo aggiuntivo, che somiglia, a un dipresso, a questo della Commissione. Ora, Ella accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione, o mantiene il suo?

**Ferraris Maggiorino.** Ringrazio la Commissione ed il ministro delle finanze, di avere, in parte, accettato il nostro emendamento. Il limite a cui i comuni potranno tassare questi generi di prima necessità, fu dalla Commissione e dal Governo elevato al disopra di quanto era stato da noi proposto; ma, da parte mia, e, spero, anche da parte dei miei colleghi coi quali ho avuto il piacere di presentare questa proposta, nel desiderio di non turbare l'andamento delle finanze comunali, accettiamo il limite contenuto nella parte prima dell'articolo della Commissione. Nella parte seconda, la Commissione propone che i comuni i quali eccedessero i limiti da essa stabiliti siano costretti a rientrarvi, entro 10 anni. Da alcuni ci è stato osservato che, sino al termine del presente quinquennio, non conviene introdurre modificazioni in queste tariffe, per non turbare l'assetto delle finanze di alcuni grossi comuni. Quindi, consentiamo che la riduzione graduale cominci dal finire del presente quinquennio, anzi che immediatamente; così che, per due anni, sarebbe consolidato lo *statu quo*.

Ma, appunto in vista che il dare 10 anni di tempo sarebbe un periodo troppo lungo, preghiamo Governo e Commissione di voler ridurre i termini da 10 anni a 5, cosicchè in realtà i comuni avrebbero 7 anni invece di 10. È un termine medio che io spero che la Commissione accetterà, tenendo anche conto del buon desiderio che abbiamo di uscire al più presto da questa discussione, accogliendo la prima parte della sua proposta.

Quindi il nostro piccolo, piccolissimo emendamento sarebbe questo: “ quelle che fossero già in vigore ed eccedessero quei limiti dovranno essere ridotte a cominciare dal prossimo quinquennio in cinque rate annuali uguali. ”

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Fagioli, relatore.** La Commissione può accettare l'emendamento, in quanto non si tratta che di ridurre da 10 anni a 7 il termine utile per i municipii che avessero ecceduto il limite massimo colla sovrimposta al dazio di consumo.

D'altronde anche in altri emendamenti è stato accettato il termine del quinquennio, per il che si metterebbe per tutti i casi uno stesso livello e sarebbe una specie di perequazione del termine